



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

STATUTO NAZIONALE

(Testo coordinato con le modifiche approvate dall'Assemblea congressuale del 09.12.2020)



INDICE GENERALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Articolo 1 - Definizione dell'assetto istituzionale dell'Associazione

Articolo 2 - Compiti dell'Associazione

Articolo 2.bis - Principi organizzativi– dirigenti e organi di governo: specificazione.

Articolo 3 - Adesione all'Associazione

Articolo 4 - Procedure di adesione

Articolo 5 - Obblighi a carico degli Associati)

[Articolo 6 - Sede dell'Associazione]¹

Articolo 7 - Associazioni Territoriali

Articolo 8 - Denominazione

Articolo 9 - Compiti delle Associazioni Territoriali

Articolo 10 - Congressi delle Associazioni Territoriali

Articolo 11 - (Riconoscimento dell'autonomia decisionale organizzativa patrimoniale e giuridica)

Articolo 12 - Bilanci e controlli

Articolo 13 - Scioglimento degli Organi e sospensione degli incarichi

Articolo 14 - Ricorsi

ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

Articolo 15 - Definizione e compiti

Articolo 16 - Riconoscimento, autonomia decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica

Articolo 17 - Denominazione

Articolo 18 - Bilanci e controlli

Articolo 19 - Scioglimento degli Organi e sospensione incarichi

ORGANI

Articolo 20 - Organi

CONGRESSO NAZIONALE

¹ *Articolo soppresso con le modifiche approvate in sede di revisione dello Statuto con decisione dell'Assemblea congressuale del 09/12/2020*



Articolo 21 – Composizione

Articolo 22 - Compiti

Articolo 22.bis – Elezione del Presidente e dei Consiglieri nazionali

Articolo 22.ter - Proroga tecnica degli organi elettivi

Articolo 23 - Convocazione ordinaria, quorum e maggioranze

[Articolo 24 - Convocazione straordinaria]²

Articolo 25 - Relazione di fine mandato

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 26 - Composizione ed elezione

Articolo 27 - Compiti

Articolo 28 - Convocazioni

PRESIDENZA NAZIONALE

Articolo 29 - Compiti della Presidenza nazionale

Articolo 29.bis- Disciplina delle Adunanze della Presidenza Nazionale

IL PRESIDENTE

Articolo 30 - Rappresentanza e compiti

REVISORE DEI CONTI

Articolo 31 - Composizione e compiti

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 32 - Composizione e compiti

ASSEMBLEA NAZIONALE ANNUALE

[Articolo 33 - Assemblea nazionale annuale]³

NOMINE NEGLI ENTI ESTERNI

[Articolo 34 - Affidamento incarichi di rappresentanza]⁴

² Vedi nota 1

³ Vedi nota 1

⁴ Vedi nota 1



PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Articolo 35 - Patrimonio

Articolo 36 - Entrate

Articolo 37 - Esercizio finanziario e bilancio

SCIoglIMENTO

Articolo 38 - Scioglimento

NORME TRANSITORIE

Articolo 39 - Norme transitorie e finali

Articolo 40 - Entrata in vigore



ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Generale Cooperative Italiane - in sigla A.G.C.I. - di seguito denominata anche Associazione – riconosciuta come persona giuridica privata giusto DM 14 Dicembre 1961 ex DLCPS 14.12.1947 n. 1577, è un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo Italiano, riconosciuta anche ai sensi dell'art. 12 del Codice civile con decreto del Prefetto di Roma.
2. L'A.G.C.I. ha sede centrale in Roma.
3. L'A.G.C.I. si articola in Associazioni Territoriali Regionali, Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Nazionali di Settore; ove ritenuto utile o necessario al raggiungimento degli scopi sociali, previa approvazione di specifico regolamento, la Presidenza nazionale di A.G.C.I. può istituire aggregazioni o articolazioni territoriali diverse, senza che ciò costituisca modifica statutaria.
4. AGCI promuove e riconosce Enti aderenti che svolgono attività di valenza strategica per gli interessi dell'Associazione, che possono essere definiti come Enti di emanazione di AGCI.
5. L'Associazione è una organizzazione libera ed indipendente di enti cooperativi ed associazioni mutualistiche, nonché di altre associazioni ed enti come previsto nei successivi articoli 3 e 4.
6. L'Associazione, in armonia con i principi di cui all'art.45 della Costituzione, sostiene la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro; opera in favore delle Cooperative, delle Associazioni e degli altri Enti anche non cooperativi - di cui al secondo comma del successivo art. 3 – che sono organismi democratici e che hanno per scopo il miglioramento economico, l'elevazione morale, sociale e culturale dei propri soci.
7. L'A.G.C.I., ispirando la sua azione ai principi del Movimento Cooperativo laico e democratico, costituisce il sistema degli enti associati.
8. Essa promuove la diffusione e lo sviluppo della Cooperazione ispirandosi ai principi della Alleanza Cooperativa Internazionale.
9. Contribuisce alla elaborazione e realizzazione di un progetto generale di sviluppo economico, sociale, civile, riformatore e progressista legato ai sistemi liberi e democratici in collaborazione ed in confronto con le Istituzioni, le forze culturali, sociali e politiche.

ARTICOLO 2 - COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono compiti della Associazione:
 - a) assumere una funzione di orientamento, programmazione e promozione dell'attività degli enti cooperativi ad essa associati;



- b) impostare e coordinare l'attività di revisione e controllo, ai sensi di legge, sugli enti e le strutture associate;
- c) promuovere lo sviluppo e la diffusione della Cooperazione nel quadro generale della economia nazionale;
- d) esercitare l'attività di informazione in favore degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;
- e) esercitare la rappresentanza del Movimento Cooperativo presso Istituzioni, enti ed organismi statali, comunitari ed internazionali e, per il principio della sussidiarietà, presso tutte le Istituzioni decentrate;
- f) favorire la costituzione di enti ed istituti di formazione di propria emanazione a tutti i livelli dell'organizzazione ed esercitare l'attività di formazione professionale, qualificazione e riqualificazione degli operatori cooperativi e dei giovani che aspirano ad inserirsi nelle realtà aziendali e nelle strutture della A.G.C.I.;
- g) esercitare tutte le attività previste da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche Istituzioni italiane, comunitarie ed extra comunitarie;
- h) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse Organizzazioni cooperative italiane e quelle dei Paesi esteri;
- i) deliberare l'iscrizione degli enti cooperativi alla Associazione coordinandone le attività e organizzandoli nelle Associazioni Territoriali e nelle Associazioni Nazionali di Settore;
- l) esercitare la rappresentanza e la tutela economica e morale, in Italia e all'estero, degli enti cooperativi aderenti;
- m) promuovere l'attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore delle Associazioni e degli enti associati;
- n) elaborare proposte legislative e studi per le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e della Comunità Europea;
- o) elaborare programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, in favore degli enti associati;
- p) intraprendere e partecipare ad ogni azione intesa a promuovere la Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti;
- q) promuovere, nel pieno rispetto e con i limiti di legge, la costituzione - diretta o tramite strutture operative a sé riferibili – ovvero la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, e/o a consorzi nazionali ed internazionali anche per lo svolgimento di operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quanto altro necessario allo svolgimento della propria attività ed al raggiungimento del presente oggetto associativo;
- r) svolgere qualsiasi altra attività in favore degli enti aderenti e per lo sviluppo della A.G.C.I.;



- s) ottenere per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi dalle pubbliche Istituzioni e da enti privati;
- t) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli obiettivi propri della A.G.C.I. il rapporto di collaborazione con altre Organizzazioni cooperativistiche sindacali, professionali, dell'imprenditoria privata e pubblica nell'ambito della tutela degli interessi degli enti associati e dello sviluppo dell'Associazione.

ARTICOLO 2.BIS – PRINCIPI ORGANIZZATIVI– DIRIGENTI E ORGANI DI GOVERNO: SPECIFICAZIONE.

1. A.G.C.I. disciplina con regolamento approvato dalla Presidenza Nazionale, in conformità allo Statuto, il proprio ordinamento e l'organizzazione degli uffici e servizi, che non siano materia di contrattazione collettiva nazionale o decentrata integrativa, in base a criteri di autonomia, flessibilità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.
2. Il termine "Dirigente", ricorrente nello Statuto e nei collegati regolamenti attuativi, se riferito ai componenti degli organi elettivi della governance dell'Associazione, a livello di interpretazione autentica, si intende riferito esclusivamente "a coloro che ricoprono cariche sociali elettive" all'interno degli organi della governance dell'Associazione stessa o delle sue articolazioni territoriali e Associazioni di settore, dovendosi escludere ogni riferimento a personale dipendente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme inderogabili di principio applicabili alle Associazioni territoriali A.G.C.I. e alle Associazioni di settore.

ARTICOLO 3 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Possono aderire all'Associazione, secondo il regolamento nazionale, le società cooperative e loro consorzi, le mutue e le associazioni a carattere mutualistico, costituiti ai sensi di legge nonché le associazioni legalmente riconosciute e le altre realtà imprenditoriali in qualsiasi forma costituite alle quali il movimento cooperativo direttamente o indirettamente partecipi o ne abbia il controllo.
2. Possono far parte della Associazione anche le imprese non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative ovvero siano partecipate da cooperative o la cui attività sia finalizzata e correlata agli obiettivi di sviluppo del Movimento cooperativo.
3. Gli enti aderenti all'AGCI sono associati di diritto all'Associazione Territoriale competente per territorio e alla Associazione Nazionale del settore nel quale ciascun ente svolge la principale delle sue attività.
4. Per "ente di emanazione di AGCI" si intende quello al quale viene attribuita tale qualifica dalla Presidenza nazionale in ragione della valenza strategica dell'attività che l'ente stesso svolge in favore di AGCI.
5. La Presidenza nazionale pubblica sul sito istituzionale l'elenco con i relativi aggiornamenti degli enti di emanazione di AGCI.

ARTICOLO 4 - PROCEDURE DI ADESIONE



1. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli enti di cui all'art. 3 debbono presentare alla sede nazionale, tramite l'Associazione territoriale competente, domanda di ammissione corredata dai documenti, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento organizzativo.
2. Gli "enti di emanazione di AGCI" presentano domanda di adesione direttamente ad AGCI nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento organizzativo.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI A CARICO DEGLI ASSOCIATI

1. L'iscrizione alla Associazione, oltre alla osservanza delle disposizioni statutarie, dei Regolamenti e delle indicazioni programmatiche, comporta i seguenti obblighi:
 - a. pagamento delle quote associative e contributive nelle misure deliberate dal Consiglio generale e con le modalità previste dal regolamento amministrativo;
 - b. invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni, di pubblicazioni ed atti che illustrino la vita dell'Ente associato anche mediante l'utilizzo delle moderne modalità tecnologiche ed informatiche disponibili;
 - c. accettazione, secondo le norme in vigore, delle procedure e dei tempi fissati per le ispezioni ordinarie e per il pagamento del relativo contributo stabilito dai competenti Ministeri, con le modalità previste nel Regolamento Amministrativo;
 - d. non adesione ad altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle della A.G.C.I. La contemporanea iscrizione ad altra od altre Associazioni della Cooperazione giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, convertito in legge n. 302 del 1951, può essere autorizzata a richiesta, previo parere della Associazione Territoriale e di Settore competenti, dalla Presidenza Nazionale;
 - e. accettazione degli indirizzi di politica generale approvati dal Congresso Nazionale della Associazione.
2. Il recesso dall'Associazione, con atto giuridicamente valido a revocare l'adesione, con preavviso di almeno tre mesi, deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso nel rispetto dell'art. 24 del Codice civile.
3. Ai fini della vigilanza ordinaria l'ente receduto resta soggetto al controllo revisionale della Associazione fino alla conclusione del biennio entro il quale il recesso si produce ai sensi della vigente normativa.
4. Il mancato rispetto degli obblighi associativi o di specifiche disposizioni della Presidenza Nazionale, può costituire motivo di esclusione, sentiti gli Organi territoriali e settoriali, da parte della Presidenza Nazionale.

[ARTICOLO 6 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE]⁵

ARTICOLO 7 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

⁵ Vedi nota 1



1. L'AGCI si articola sul territorio attraverso le Associazioni Regionali e, laddove ne ricorrano i presupposti e ne sia stata positivamente valutata l'opportunità dalla Presidenza Nazionale, a seguito di parere favorevole della competente Associazione Regionale, attraverso Associazioni Provinciali o Interprovinciali. In caso di contrasto, decide il Consiglio generale.
2. Le Associazioni Territoriali comunque denominate hanno responsabilità anche patrimoniali autonome sull'attività svolta e sono rappresentate dai propri organi nominati dai rispettivi congressi nel rispetto delle norme previste dai rispettivi statuti. Se non costituite come persona giuridica privata, esse hanno natura di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.
3. Le Associazioni Territoriali sono regolate dai rispettivi Statuti e regolamenti, i quali non possono contenere disposizioni contrarie allo Statuto, ai regolamenti nazionali e agli indirizzi degli Organismi nazionali e devono essere approvati dalla Presidenza nazionale A.G.C.I.

ARTICOLO 8 - DENOMINAZIONE

1. Salvo diversa specifica decisione della Associazione Territoriale di concerto con la Presidenza Nazionale, le Associazioni Territoriali assumono la denominazione uniforme:

“AGCI” - seguita dalla indicazione del territorio di riferimento.

2. La Presidenza Nazionale si riserva il diritto di revocare l'uso della denominazione e del logo in tutti i casi di inosservanza degli indirizzi politici e programmatici fissati dagli Organi nazionali e/o di un loro uso improprio,

ARTICOLO 9 - COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

1. Coerentemente con il processo di decentramento dei poteri e delle funzioni pubbliche, le Associazioni territoriali svolgono sul piano territoriale i compiti dell'Associazione, elaborando anche proposte e progetti nei confronti delle Istituzioni territoriali.
2. Le Associazioni territoriali, pertanto, nel rispetto delle politiche nazionali A.G.C.I. e nell'ambito del territorio di loro specifica competenza:
 - a) assicurano la rappresentanza, l'assistenza e la tutela delle cooperative, degli enti e delle Associazioni aderenti, favorendone lo sviluppo anche attraverso il presidio dei flussi normativi e finanziari regionali e l'assolvimento degli scopi dell'AGCI nell'ambito della politica generale, delle deliberazioni e degli indirizzi degli organi centrali;
 - b) elaborano ed attuano la politica organizzativa volta al rafforzamento della base associativa e all'ampliamento della sua presenza in ogni area e settore di possibile sviluppo;
 - c) definiscono la proposta politico sindacale A.G.C.I. e le iniziative conseguenti, quale contributo per la crescita sociale ed economica del territorio di loro competenza;
 - d) concorrono alla definizione delle politiche, dei programmi e delle iniziative degli Enti locali di riferimento;
 - e) assicurano ai sodalizi aderenti, con le modalità più idonee, i servizi necessari e lo svolgimento di ogni altra azione utile all'adeguamento delle strutture, alla qualificazione dei



quadri ed all'incremento della competitività delle aziende associate, anche mediante la istituzione, d'intesa con la Presidenza Nazionale, di delegazioni o altra forma organizzativa in grado di garantire ogni concreta interlocuzione con le Istituzioni locali;

f) nominano - sentita la Presidenza Nazionale e se del caso i responsabili nazionali di settore - i rappresentanti A.G.C.I. negli Enti e nelle Istituzioni territoriali di loro competenza.

3. Ove le Associazioni Regionali ritengano di articolarsi in Associazioni Provinciali o Interprovinciali, dovranno prevedere statutariamente, o attraverso appositi regolamenti, criteri precisi di ripartizione dei compiti e delle competenze tra tutte le Associazioni, se del caso anche disciplinando i servizi resi da ciascuna Associazione agli enti associati.

ARTICOLO 10 - CONGRESSI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

1. Il Congresso delle Associazioni territoriali è convocato in via ordinaria ogni quattro anni, nella data e nella località prescelta dall'Organo deliberativo competente, previa autorizzazione della Presidenza nazionale A.G.C.I.
2. I lavori congressuali sono disciplinati da appositi regolamenti congressuali approvati, sulla base di uno schema predisposto in via generale dalla Presidenza Nazionale, dai rispettivi organi deliberativi. Ove le Associazioni Regionali ritengano di articolarsi in Associazioni Provinciali o interprovinciali, i regolamenti congressuali dovranno prevedere anche le regole congressuali di detti ultimi enti ed i criteri di rappresentatività degli associati di base al congresso regionale. Nel caso in cui detti regolamenti non fossero adottati, si applicano le disposizioni del Regolamento congressuale nazionale.
3. Le norme di detti Regolamenti dovranno, altresì, coordinare le attività della Associazione Regionale con quella delle Associazioni Provinciali o Interprovinciali, ove istituite e riconosciute dalla Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 11 - RICONOSCIMENTO DELL'AUTONOMIA DECISIONALE ORGANIZZATIVA PATRIMONIALE E GIURIDICA

1. Le Associazioni Territoriali sono tenute a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del C.C. laddove ne sussistano i presupposti giuridici nonché economico - finanziari; fino al conseguimento del riconoscimento mantengono la loro natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 C.C.
2. Esse sono rappresentate dai rispettivi Presidenti ed espletano i compiti di rappresentanza degli Enti associati attraverso i propri organismi previsti dai rispettivi Statuti.
3. Le Associazioni territoriali hanno una propria amministrazione, autonomia decisionale e patrimoniale e rispondono esclusivamente con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni. AGCI nazionale è soggetto autonomo e distinto dalle Associazioni Territoriali e non risponde ad alcun titolo delle scelte e delle obbligazioni assunte dalle Associazioni Territoriali.
4. L'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni sono regolati dagli Statuti e dai regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee ed approvati dalla Presidenza nazionale A.G.C.I.



5. Le Associazioni Territoriali nei loro Congressi devono istituire un proprio contributo; le quote contributive sono determinate dal Consiglio Regionale entro i limiti previsti dal regolamento nazionale A.G.C.I.

ARTICOLO 12 - BILANCI E CONTROLLI

1. La Presidenza Nazionale ha diritto di compiere controlli e verifiche periodiche sul funzionamento, sull'amministrazione e sulla gestione delle Associazioni Territoriali secondo le disposizioni regolamentari nazionali in vigore.
2. Le Associazioni territoriali sono tenute ad approvare il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente o, in alternativa, la relazione previsionale e programmatica, nonché a trasmettere la relativa documentazione a A.G.C.I. Nazionale entro i trenta giorni successivi.
3. Le Associazioni territoriali sono tenute ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno, nonché a trasmettere la relativa documentazione a A.G.C.I. Nazionale, secondo un modello unico nazionale entro i trenta giorni successivi.
4. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nell'articolo successivo, in caso di inosservanza dei termini previsti nei precedenti commi 2 e 3, la Presidenza Nazionale, previa diffida, nomina un commissario "ad acta" per gli adempimenti necessari.
5. Le Associazioni territoriali, finché permane lo stato di inadempienza, fatta salva diversa decisione della Presidenza Nazionale, non possono essere destinatarie di alcun intervento di sostegno da parte di AGCI nazionale o di altro intervento comunque da essa promovibile.
6. L'intervento del commissario "ad acta" di cui al comma 4, determina lo scioglimento degli organi dell'Associazione territoriale secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI E SOSPENSIONE DEGLI INCARICHI

1. Indipendentemente dalla facoltà di revocare la concessione di utilizzazione del nome e del "Logo" dell'AGCI, alla Presidenza Nazionale è riservato il potere, anche a tutela degli organismi associati e della più generale organizzazione AGCI, di disporre lo scioglimento degli Organi Collegiali delle Associazioni Territoriali.
2. Questo potere potrà essere esercitato quando le Associazioni Territoriali:
 - a) non provvedano ad adempiere regolarmente a quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali;
 - b) non svolgano la normale attività;
 - c) vengano meno alla osservanza di norme statutarie, di deliberazioni congressuali, di indirizzi espressi dagli Organi centrali dell'A.G.C.I.;
 - d) si rendano responsabili di irregolare condotta amministrativa e morale;
 - e) non rispettino i termini previsti per l'approvazione del bilancio previsionale e di quello consuntivo ed abbiano determinato la nomina del Commissario ad acta;



- f) non rispettino o non facciano osservare dai componenti degli organi sociali le disposizioni del proprio codice etico o, in mancanza, di quello approvato da AGCI;
 - g) rechino pregiudizio all'Associazione od al suo buon nome con attività e comportamenti non consoni alle finalità che essa statutariamente persegue;
 - h) non raggiungano gli obiettivi percentuali di regolarità contributiva stabiliti dalla Presidenza nazionale.
3. Nel deliberare lo scioglimento la Presidenza Nazionale A.G.C.I. nomina il Commissario ed eventualmente uno o più Vicecommissari che durano in carica per un periodo non superiore a dodici mesi. Il provvedimento può essere prorogato per motivi eccezionali dalla Presidenza Nazionale A.G.C.I. per altri dodici mesi. La Presidenza nazionale A.G.C.I. potrà, altresì indicare, all'atto delle suddette nomine, eventuali nominativi di esperti che coadiuveranno l'opera del Commissario per materie specifiche.
 4. La Presidenza Nazionale può inoltre, ove ricorrano motivi che rendano necessaria o opportuna la salvaguardia degli interessi della Associazione, disporre la sospensione dei responsabili degli organi commissariati e da qualsiasi altro incarico associativo
 5. Il Commissario al termine dell'incarico presenterà il rendiconto della sua gestione. Qualora invece la Presidenza Nazionale A.G.C.I. deliberi la sostituzione del Commissario, quello uscente dovrà presentare il rendiconto della propria gestione al subentrante.
 6. Per il compimento di atti dovuti, per i quali le Associazioni Territoriali si siano rese inadempienti, la Presidenza nazionale dell'A.G.C.I., previa diffida, nomina un Commissario "*ad acta*" per gli adempimenti necessari.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del singolo componente degli organi dell'Associazione, a livello nazionale o territoriale, che si renda responsabile di comportamenti irrispettosi ed inosservanti delle disposizioni statutarie e regolamentari di AGCI ovvero versi in conflitto di interessi, salva la possibilità dell'espulsione diretta.

ARTICOLO 14 - RICORSI

Avverso il provvedimento di nomina del Commissario ad acta è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte chi vi abbia interesse nel termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza. Il Collegio dei Probiviri, previo contraddittorio, fissa il termine per la decisione finale con procedura di bonario componimento.

ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE E COMPITI

1. L'Associazione Generale Cooperative Italiane – in sigla A.G.C.I. – si articola in associazioni Nazionali di settore. Dette associazioni hanno sede presso la sede dell'AGCI Nazionale.
2. Le associazioni nazionali di settore sono promosse dalla Presidenza Nazionale dell'AGCI e collaborano con l'Associazione nella realizzazione delle iniziative politico sindacali dell'AGCI



nell'ambito del settore di riferimento.

3. In particolare, le Associazioni Nazionali di Settore:
 - a) concorrono alle elaborazioni del programma, per la parte di propria specifica competenza, sia dell'AGCI che delle varie Associazioni territoriali;
 - b) assicurano una diretta collaborazione agli Organi esecutivi delle altre Associazioni facenti parte del "sistema" AGCI, anche al fine di garantire un costante rapporto associativo con i sodalizi del settore;
 - c) aggiornano gli Organi direttivi delle strutture territoriali sulle situazioni dei sodalizi del settore e concorrono a garantire la regolarità contributiva complessiva degli stessi;
 - d) concorrono ad assicurare i servizi necessari al complesso delle cooperative associate.
4. La nomina di rappresentanti di settore negli Enti e nelle Istituzioni di rilevanza territoriale avverrà sulla base del Regolamento nazionale che regola le politiche settoriali. Si applicano le norme di cui al successivo art. 29, primo comma lettera n) per quanto riguarda la decadenza ed il rinnovo delle rappresentanze.
5. Nel quadro degli interventi delle politiche generali e organizzative dell'A.G.C.I., le Associazioni Nazionali di Settore disciplinano con proprio regolamento i rapporti con i Settori nazionali delle altre Centrali cooperative, con le Organizzazioni professionali, datoriali e sindacali e con le Istituzioni Pubbliche

ARTICOLO 16 - RICONOSCIMENTO, AUTONOMIA DECISIONALE, ORGANIZZATIVA, PATRIMONIALE E GIURIDICA

1. Le Associazioni nazionali di Settore hanno responsabilità anche patrimoniali autonome sull'attività svolta e sono rappresentate dai propri organi nominati dai rispettivi congressi nel rispetto delle norme previste dai rispettivi statuti. Se non costituite come persona giuridica privata, esse hanno natura di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.
2. Le Associazioni Territoriali sono regolate dai rispettivi Statuti e regolamenti, i quali non possono contenere disposizioni contrarie allo Statuto, ai regolamenti nazionali e agli indirizzi degli Organismi nazionali e devono essere approvati dalla Presidenza nazionale A.G.C.I.
3. Le Associazioni Nazionali di Settore possono istituire a carico degli enti associati, se previsto dai rispettivi statuti, un proprio autonomo contributo aggiuntivo a quello previsto per le generalità degli associati AGCI; l'istituzione e la misura del contributo deve essere approvata dalla Presidenza nazionale A.G.C.I.

ARTICOLO 17 - DENOMINAZIONE

1. Salvo diversa specifica decisione della Associazione Nazionale di settore, assunta di concerto con la Presidenza Nazionale, le Associazioni Nazionali di Settore assumono la seguente denominazione uniforme:

"AGCI" seguita dalla indicazione del settore di riferimento



2. La Presidenza Nazionale si riserva il diritto di revocare l'uso della denominazione e del logo in tutti i casi di inosservanza degli indirizzi politici programmatici fissati dagli Organi Nazionali e/o di un loro uso improprio.

ARTICOLO 18 - BILANCI E CONTROLLI

1. La Presidenza Nazionale ha diritto di compiere controlli e verifiche periodiche sul funzionamento, sull'amministrazione e sulla gestione delle Associazioni nazionali di Settore secondo le disposizioni regolamentari nazionali in vigore.
2. Le Associazioni nazionali di Settore sono tenute ad approvare entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario successivo o, in alternativa, una relazione previsionale e programmatica, nonché a trasmettere il relativo documento a A.G.C.I. Nazionale entro i successivi trenta giorni.
3. Le Associazioni territoriali sono tenute ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno, nonché a trasmettere la relativa documentazione, sulla base di un modello unico nazionale, a A.G.C.I. Nazionale entro i successivi trenta giorni.
4. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nell'articolo successivo, in caso di inosservanza dei termini previsti nei precedenti commi 2 e 3, la Presidenza Nazionale, previa diffida, nomina un commissario "*ad acta*" per gli adempimenti necessari.
5. Le Associazioni nazionali di Settore, finché permane lo stato di inadempienza, fatta salva diversa decisione della Presidenza Nazionale, non possono essere destinatarie di alcun intervento di sostegno da parte di AGCI nazionale o di altro intervento comunque da essa promovibile.
6. L'intervento del commissario "*ad acta*" di cui al comma 4 comporta lo scioglimento degli organi dell'Associazione ai sensi del successivo art.19.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI E SOSPENSIONE INCARICHI

1. Indipendentemente dalla facoltà di revocare la concessione di utilizzazione del nome e del "Logo" dell'AGCI, alla Presidenza Nazionale è riservato il potere, anche a tutela degli organismi associati e della più generale organizzazione AGCI, di disporre lo scioglimento degli Organi Collegiali delle Associazioni Nazionali di settore. Lo scioglimento può essere disposto quando le Associazioni Nazionali di settore:
 - non provvedano ad adempiere regolarmente a quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali;
 - non svolgano la normale attività;
 - vengano meno alla osservanza di norme statutarie, di deliberazioni congressuali, di indirizzi espressi dagli Organi centrali dell'A.G.C.I.;
 - si rendano responsabili di irregolare condotta amministrativa e morale;
 - non rispettino i termini previsti per l'approvazione del bilancio previsionale e di quello consuntivo ed abbiano determinato la nomina del Commissario ad acta;



- non rispettino o non facciano osservare dai componenti degli organi sociali le disposizioni del proprio codice etico o, in mancanza, di quello approvato da AGCI;
 - rechino pregiudizio all'Associazione od al suo buon nome con attività e comportamenti non consoni alle finalità che essa statutariamente persegue.
2. Per quanto espressamente non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore per le Associazioni territoriali.

ORGANI

ARTICOLO 20 - ORGANI

1. Sono Organi della Associazione:
 - a) il Congresso Nazionale (anche detto "Assemblea Congressuale Nazionale");
 - b) il Consiglio Generale (anche detto "Consiglio nazionale");
 - c) la Presidenza Nazionale (anche detta "Direzione Nazionale);
 - d) il Presidente (anche detto "Presidente nazionale");
 - e) il Revisore dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 21 - COMPOSIZIONE

1. Fatto salvo il diritto degli aderenti ad AGCI di partecipare direttamente con il rappresentante legale o suo delegato, il Congresso Nazionale è composto dai rappresentanti designati dalle assemblee regionali nel rispetto di criteri che tengano conto della valenza sociale e della importanza economica degli enti associati, secondo le modalità che sono stabilite dal Regolamento Congressuale.
2. Gli enti di emanazione di AGCI aderenti partecipano direttamente attraverso il legale rappresentante o suo delegato.
3. Il Congresso Nazionale elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza che presiede e dirige i lavori dell'Assemblea Congressuale, le Commissioni per la verifica dei mandati ed altre Commissioni che risultassero utili per lo svolgimento dei lavori congressuali.

ARTICOLO 22 - COMPITI

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo di A.G.C.I.
2. Sono compiti del Congresso Nazionale:
 - a) formulare l'indirizzo generale dell'attività della Associazione;
 - b) decidere sulle modificazioni dello Statuto: in tal caso è necessario siano presenti



all'Assemblea rappresentanti titolari di almeno tre quinti del totale dei voti attribuiti agli enti associati ammessi all'assemblea stessa a norma del Regolamento Congressuale. Le deliberazioni relative debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti attribuiti ai rappresentanti presenti;

- c) eleggere il Presidente Nazionale di AGCI e i componenti elettivi del Consiglio generale;
- d) nominare il Revisore dei conti (organo monocratico) ed il Collegio dei Probiviri, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge. In tal caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti agli Enti Associati ammessi alla relativa assemblea secondo il regolamento congressuale.

ARTICOLO 22.BIS – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

L'elezione del Presidente nazionale e dei componenti del Consiglio generale avviene contestualmente con il sistema maggioritario; le relative modalità, le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità, la presentazione delle candidature ed ogni altro aspetto procedurale sono disciplinati nel regolamento organizzativo.

ARTICOLO 22.TER - PROROGA TECNICA DEGLI ORGANI ELETTIVI

Il Consiglio generale, il Presidente e la Presidenza, alla scadenza naturale del quadriennio, restano in carica per esigenze di ordine tecnico e funzionale fino alla nomina ed al subentro dei nuovi organi.

ARTICOLO 23 - CONVOCAZIONE ORDINARIA, QUORUM E MAGGIORANZE

1. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni, nel giorno e nel luogo stabiliti dal Consiglio Generale, ferma la possibilità di convocazione straordinaria deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea Congressuale Nazionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti titolari della maggioranza dei voti attribuiti ai rappresentanti degli enti associati ammessi secondo il Regolamento Congressuale; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti degli enti associati e dei voti loro attribuiti conformemente al Regolamento Congressuale, salvo che per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione per le quali deve esserci una presenza secondo quanto previsto dall'art. 22, lettere b) e c).
3. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai delegati presenti salvo il disposto dell'art. 22 sulle maggioranze qualificate.

[ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA]⁶

ARTICOLO 25 - RELAZIONE DI FINE MANDATO

⁶ Vedi nota 1



1. Ad ogni Congresso dovrà essere presentata a cura del Presidente Nazionale uscente la relazione di fine mandato

CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 26 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio Generale è composto:
 - a) da n.52 componenti elettivi, ma comunque, ove tale numero risultasse inferiore a quello di cui alla successiva lettera b), da un numero di componenti elettivi maggiore di una unità rispetto al numero dei componenti di diritto;
 - b) quali componenti di diritto: dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni Nazionali di Settore pro-tempore o, in alternativa, dai rispettivi Vicepresidenti o delegati, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di tutte le strutture territoriali e settoriali;
 - c) da personalità che per competenza ed esperienza possano dare un contributo allo sviluppo del Movimento cooperativistico;
 - d) dai rappresentanti dell'A.G.C.I. Nazionale negli enti ed Istituzioni che non ne facciano già parte ad altro titolo;
 - e) dai rappresentanti di Enti, Associazioni o Imprese di natura non cooperativa di cui all'art. 3.
2. I componenti di cui alle lettere c), d), ed e) hanno solo voto consultivo.
3. La scelta dei componenti elettivi avviene secondo quanto previsto nel regolamento organizzativo ed in base a criteri che perseguano parità di genere ed assicurino la presenza di componenti giovanili.
4. Il Consiglio Generale, all'esito della proclamazione degli eletti da parte della Presidenza congressuale secondo l'apposito regolamento, procederà, come primo adempimento, alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei propri componenti e successivamente, nel corso della medesima seduta, a determinare, su proposta del Presidente, il numero, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici), dei componenti la Presidenza Nazionale, alla relativa elezione ed a quella dei Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
5. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri e sempre che permanga in carica la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro surrogazione, a scorrimento, con i primi dei non eletti della medesima lista di appartenenza dei consiglieri cessati sino ad esaurimento.

ARTICOLO 27 - COMPITI

1. Compiti del Consiglio Generale sono:
 - a) eleggere, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici), i componenti della Presidenza Nazionale ed i Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
 - b) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione;



- c) verificare l'attuazione delle direttive congressuali e ove necessario adattare alle nuove realtà;
 - d) deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale, gli adeguamenti alle contribuzioni che si rendessero necessari per sopravvenute circostanze;
 - e) ratificare le delibere adottate, in caso di necessità o urgenza, dalla Presidenza nazionale sulle materie di competenza del Consiglio Generale
 - f) approvare i regolamenti nazionali che non rientrino per statuto nella competenza specifica di altri organi. Per la loro approvazione e per le eventuali successive modificazioni il Consiglio Generale è validamente costituito con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti in prima convocazione e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda convocazione;
 - g) convocare il Congresso Nazionale sia in sessione ordinaria che straordinaria nonché l'Assemblea nazionale annuale fissandone l'ordine del giorno e stabilendone la data e la sede;
 - h) deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale, la revoca e la decadenza del Revisore dei conti nei casi previsti dallo Statuto;
 - i) deliberare il reintegro del Collegio dei Probiviri, su proposta della Presidenza Nazionale, nel caso previsto dallo Statuto;
2. Il Consiglio generale, all'inizio di ogni seduta, provvederà a nominare un segretario verbalizzante anche al di fuori dei propri componenti. Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive, ragione per cui un estratto del verbale, contenente l'indicazione dei presenti, l'esito della votazione, il dispositivo completo del deliberato, è immediatamente trasmesso, a cura del verbalizzante, per l'esecuzione agli organi competenti.
3. In apertura di ogni seduta, il Presidente, a mezzo del segretario, se non viene dispensato dai presenti, dà lettura dei verbali della seduta precedente sui quali non è ammessa discussione.

ARTICOLO 27.BIS – MOZIONE DI SFIDUCIA – CESSAZIONE PER DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL PRESIDENTE NAZIONALE

- 1. Il Presidente nazionale AGCI cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio generale aventi diritto al voto con le modalità previste dal regolamento organizzativo.
- 2. Con lo stesso regolamento saranno disciplinati i casi di cessazione dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente nazionale.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONI

- 1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno.
- 2. L'avviso di convocazione delle riunioni con ordine del giorno deve essere spedito ai componenti il Consiglio Generale almeno dieci giorni prima, anche a mezzo posta elettronica.



3. Il Consiglio Generale, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Presidente convoca il Consiglio Generale quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto; la richiesta deve essere corredata dall'elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Revisore dei conti ed il Collegio dei Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Generale.
6. I componenti il Consiglio Generale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se venissero a mancare per dimissioni, decadenza o altro, alla surrogazione dei cessati provvede il Consiglio Generale con i primi dei non eletti della medesima lista dei consiglieri cessati sino ad esaurimento.
7. Il Consiglio generale, alla scadenza del quadriennio, su conforme deliberazione della Presidenza nazionale, per esigenze tecniche ed organizzative può convocare il Congresso nazionale non oltre il primo semestre successivo al termine naturale di scadenza.

PRESIDENZA NAZIONALE

ARTICOLO 29 – DURATA E COMPITI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

1. I componenti della Presidenza nazionale, compreso il Presidente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) anni.
2. Compiti della Presidenza Nazionale sono:
 - a) predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
 - b) deliberare sulle spese e sui contratti che impegnino l'Associazione in forma pluriennale;
 - c) deliberare, in caso di necessità o urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Generale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso;
 - d) fissare le indennità di carica degli Organi della Associazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale assieme ai propri bilanci;
 - e) deliberare la percentuale minima di regolarità contributiva che ogni Associazione territoriale dovrà rispettare nonché la eventuale ripartizione delle contribuzioni tra le strutture della Associazione e delle sopravvenienze percepite a qualunque titolo;
 - f) deliberare sulle operazioni immobiliari utili al perseguimento delle finalità della Associazione;
 - g) sovrintendere alla pubblicazione dell'organo ufficiale di stampa e a tutte le pubblicazioni della Associazione nominandone il direttore responsabile;
 - h) approvare, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa e patrimoniale, gli Statuti, i Regolamenti e la istituzione di contribuzioni proprie da parte delle Associazioni



Territoriali e delle Associazioni Nazionali di Settore;

- i) approvare, su proposta del Presidente, il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e deliberare sulle politiche del personale, la pianta organica, e la nomina del Direttore Generale degli Uffici della Sede Nazionale dell'A.G.C.I. e l'assunzione del personale fissandone attribuzioni, mansioni ed emolumenti nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
- j) approvare, su proposta del Presidente, il regolamento delle adunanze collegiali;
- l) deliberare sulla instaurazione di rapporti con gli Organismi cooperativistici degli altri Paesi e sulla adesione alle Organizzazioni cooperativistiche internazionali;
- m) nominare il Commissario ad acta in tutti i casi previsti dallo Statuto;
- n) provvedere su proposta del Presidente alla designazione dei rappresentanti esterni della Associazione presso Istituzioni ed enti di rilevanza nazionale ed internazionale in cui essa debba essere rappresentata;
- o) deliberare motivatamente, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di ciascuno alla difesa, la sospensione dalle attività associative, anche cautelativa, nonché la revoca degli incarichi e l'espulsione dalla Associazione nei confronti dei componenti degli organi elettivi nazionali, settoriali e territoriali che non osservino le norme dello Statuto, dei regolamenti e l'indirizzo politico e morale della Associazione o anche che si rendano responsabili di gravi inadempienze rispetto ai compiti od alle funzioni loro attribuite a qualunque livello dalla Associazione ovvero che commettano gravi violazioni del codice etico.
- p) deliberare obbligatoriamente l'applicazione della sospensione cautelare nei confronti di coloro a cui carico siano state disposte misure restrittive della libertà personale, non revocate, in un procedimento penale a loro carico per atti o fatti che coinvolgano la loro responsabilità nella gestione degli enti di appartenenza o che siano in ogni caso rilevanti per la pubblica moralità;
- q) coordinare le politiche e le strategie delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni Nazionali di Settore;
- r) attribuire la qualifica di "ente di emanazione di AGCI";
- s) deliberare, nel rispetto del diritto di ciascuno alla difesa, l'esclusione degli enti aderenti che non rispettino gli obblighi a carico degli associati previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

3. La Presidenza nazionale, all'inizio di ogni seduta, provvederà a nominare un segretario verbalizzante anche al di fuori dei propri componenti.

ARTICOLO 29 BIS - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

1. La convocazione della Presidenza nazionale AGCI è disposta dal Presidente con le modalità previste dal regolamento vigente.



2. I componenti della Presidenza nazionale AGCI hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato secondo i principi di lealtà, diligenza e proficua collaborazione, vincolati dal mandato a perseguire le finalità statutarie.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 30 - RAPPRESENTANZA E COMPITI

1. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati interi consecutivi. La disposizione del doppio mandato è norma di principio inderogabile, applicabile anche a tutte le Associazioni territoriali e alle Associazioni nazionali di settore.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e della Presidenza Nazionale, vigila sull'esecuzione dei deliberati degli Organi della Associazione, ha funzioni di sovrintendenza e coordinamento generale dell'Associazione;
3. Il Presidente ha la facoltà di nominare consulenti di supporto specialistico per l'efficace e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione;
4. Il Presidente nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive in cui sia parte l'Associazione, sottoscrive il mandato *ad litem* per la tutela dell'Associazione stessa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, in ogni sede e grado di giudizio, con facoltà di autorizzare, motivatamente e per migliore utilità dell'Associazione, transazioni e bonari componimenti, giudiziali ed extragiudiziali.
5. Inoltre, il Presidente:
 - a) sovrintende al funzionamento degli uffici nazionali sia nella gestione dei servizi interni, che nella gestione delle politiche esterne e di rappresentanza;
 - b) autorizza i contratti;
 - c) in caso di necessità o urgenza, provvede all'erogazione delle spese;
 - d) sovrintende e coordina il funzionamento delle società nazionali di emanazione A.G.C.I. che erogano servizi specialistici;
 - e) sovrintende ed indirizza le politiche di sviluppo organizzativo, settoriale e territoriale;
 - f) decide, solo in caso di necessità ed urgenza sulle materie di competenza della Presidenza Nazionale, di cui al precedente art. 29, comma 1, lettere i), con l'obbligo di sottoporre le relative decisioni alla ratifica della Presidenza stessa nella prima seduta utile;
 - g) svolge tutte le operazioni immobiliari e finanziarie deliberate dalla Presidenza Nazionale;
 - h) svolge tutte le operazioni bancarie deliberate dalla Presidenza nazionale compresa l'apertura di conti correnti presso istituti di credito o enti finanziari anche in affidamento e quant'altro connesso;
 - i) nell'esercizio delle funzioni, attribuzioni e prerogative riservategli dallo Statuto e dai



regolamenti, il Presidente adotta in forma monocratica decreti, raccomandazioni, direttive, atti di indirizzo, determinazioni, con o senza l'impiego di risorse finanziarie, ispirando la propria azione a principi di efficienza, efficacia ed economicità per la tutela degli interessi generali dell'Associazione e degli enti aderenti.

6. Il Presidente può delegare funzioni di sua competenza, in via temporanea o permanente, ai componenti della Presidenza nazionale. Le deleghe sono comunicate alla Presidenza nazionale nella prima seduta utile. Il Presidente ha potere di revoca delle deleghe conferite, riferendo alla Presidenza nazionale.
7. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario.
8. I delegati nelle funzioni di competenza del Presidente riferiscono in ordine all'esercizio delle deleghe ricevute.

REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 31 - COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Revisore dei conti è organo monocratico, nominato dal Congresso, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Per la nomina del Revisore dei Conti valgono le stesse condizioni di eleggibilità ed incompatibilità previste per gli organi elettivi dallo Statuto e dai collegati regolamenti nazionali.
3. Spetta al Revisore dei conti il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione ed ogni altro compito previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 32 - COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso; esso elegge nel suo seno il Presidente. I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso che il Collegio dei Probiviri si riduca per qualsiasi motivo a meno di tre membri, il Consiglio Generale, su proposta della Presidenza Nazionale, provvede al reintegro.
3. Il Collegio dei Probiviri ha competenza su tutte le controversie insorte tra l'Associazione e gli Enti associati e/o i rispettivi componenti; il Collegio dei Probiviri si insedia a seguito del ricorso degli interessati. Nel pieno rispetto del contraddittorio, delle esigenze dei contendenti e della unitarietà di indirizzo, il collegio decide insindacabilmente con criterio di bonario componimento.
4. La presentazione dei ricorsi non sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
5. Ove il ricorso sia proposto avverso provvedimenti relativi a fatti per i quali sia in corso un procedimento penale (o un procedimento penale sopraggiunga al procedimento di



composizione in atto) il Collegio deve sospendere il procedimento sino alla definizione del procedimento penale.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANNUALE

[ARTICOLO 33 - ASSEMBLEA NAZIONALE ANNUALE]⁷

NOMINE NEGLI ENTI ESTERNI

[ARTICOLO 34 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI RAPPRESENTANZA]⁸

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

ARTICOLO 35 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà della Associazione;
 - b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
2. Del patrimonio della Associazione deve essere tenuto in un apposito registro l'inventario da allegare al bilancio.

ARTICOLO 36 - ENTRATE

1. Le entrate sono così costituite:
 - a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, associative e dei contributi che gli enti associati devono corrispondere alla Associazione in base alle deliberazioni degli Organi competenti ed alle vigenti norme di Legge;
 - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - c) dalle somme e contributi incassati per atti di liberalità o per qualsivoglia altro titolo.
2. Le quote e i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 37 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere predisposto dalla Presidenza Nazionale e inviato per l'approvazione al Consiglio generale entro il 31 dicembre antecedente l'esercizio cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dalla Presidenza nazionale ed inviato per

⁷ Vedi nota 1

⁸ Vedi nota 1



l'approvazione al Consiglio Generale entro il 30 giugno di ciascun anno successivo all'esercizio di riferimento.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 38 - SCIoglIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il Congresso Nazionale nominerà tre o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio netto sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le deliberazioni del Congresso.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La disposizione di cui al primo comma dell'art.30 si applica a decorrere dalla sessione congressuale successiva a quella che introduce il limite del doppio mandato presidenziale. Con pari decorrenza, la medesima disposizione si applica anche a tutte le Associazioni territoriali e alle Associazioni nazionali di settore.
2. Le modifiche richieste dai Ministeri competenti per la registrazione dello Statuto e delle sue variazioni sono equiparate a tutti gli effetti a mero adeguamento a norme di legge e sono recepite dalla Presidenza nazionale.
3. I regolamenti di A.G.C.I. nazionale devono conformarsi allo Statuto ed alle sue successive modifiche ed integrazioni; essi sono approvati o adeguati, secondo il riparto di competenza degli organi fissato per Statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni statutarie.
4. Gli Statuti ed i regolamenti delle Associazioni territoriali A.G.C.I. e delle Associazioni di settore devono essere approvati dalla Presidenza nazionale A.G.C.I. e conformarsi ai principi inderogabili dello Statuto nazionale e delle sue successive modifiche ed integrazioni, a pena di inefficacia delle disposizioni non conformi. In caso di difformità o contrasto, comunque prevarranno le disposizioni statutarie e regolamentari in vigore per AGCI nazionale e la Presidenza nazionale A.G.C.I., previa diffida, procederà alla nomina di un Commissario ad acta secondo il regolamento in vigore.
5. Le modifiche statutarie o regolamentari eventualmente necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto atti meramente conformativi rispetto alle disposizioni in vigore per A.G.C.I. nazionale, sono validamente approvati dalle Associazioni territoriali A.G.C.I. e dalle Associazioni di settore con delibera dei rispettivi organi collegiali di amministrazione.



comunque denominati secondo i rispettivi statuti.

ARTICOLO 40 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, fatta salva la disposizione di cui al comma 1 del precedente articolo 39, entra immediatamente in vigore e di conseguenza le sue norme si applicano per lo svolgimento della sessione congressuale ordinaria che approva lo statuto medesimo.